



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Città Metropolitana di Venezia
SETTORE UNO - ECONOMICO/AMMINISTRATIVO
Ufficio Tributi
Piazza G. Marconi, 16 – 30032 Fiesso d'Artico (VE)
Tel. 041 5137126 E-mail: tributi@comune.fiessodartico.ve.it

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. 2025

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotto la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che **entro il 16 GIUGNO 2025** dovrà essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA IMU** a titolo di **ACCONTO** rispetto a quanto dovuto per l'annualità di imposta 2025.

La **SECONDA RATA IMU** a titolo di **SALDO**, dovrà essere versata entro il **16 DICEMBRE 2025**. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro la scadenza prevista per l'acconto, ovvero 16 giugno 2025, così come previsto dall'art. 1, comma 762, della Legge n. 160 del 2019.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento delle rate IN ACCONTO e A SALDO IMU 2025 sono state approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 23-12-2024 ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, tramite l'elaborazione del prospetto di seguito riportato, nonché pubblicato sul sito al quale si rinvia.

Il legislatore, infatti, dall'anno 2025 ha reso obbligatorio redigere la delibera di approvazione delle aliquote approvando il Prospetto Ministeriale disponibile sul portale del Federalismo Fiscale. Alla luce della novità introdotta, non vi è stata necessità di una rivisitazione delle aliquote che rimangono inalterate rispetto allo scorso anno.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%
Terreni agricoli	0,96%
Aree fabbricabili	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locatate e non concesse in comodato Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	1,06%

Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile, sulla quale calcolare l'IMU, è costituita:

- dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Si invitano, quindi, tutti i contribuenti che possiedono aree fabbricabili a dichiarare e/o aggiornare periodicamente il suddetto valore mediante la DICHIARAZIONE IMU approvata con D.M. del 24/04/2024, precisando che in difetto di ciò, l'adeguamento sarà effettuato da parte dell'Ufficio Tributi, mediante l'attività accertativa.

L'art. 1, comma 769 della Legge 160/2019 ha fissato al 30 giugno dell'anno successivo il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU.

Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87

Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25%, anziché 30% come disposto prima della riforma del sistema sanzionatorio ad opera del suddetto decreto legislativo.

Pertanto, per l'anno 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure.

Ravvedimento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza	0,083%
--	--------

Ravvedimento effettuato dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza	1,25%
Ravvedimento effettuato dopo il 30° giorno ed entro 90° giorno dalla scadenza	1,39%
Ravvedimento effettuato dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza	3,125% (1/8 sanzione minima)
Ravvedimento effettuato oltre un anno dalla scadenza	3,571% (1/7 sanzione minima)
Ravvedimento effettuato oltre due anni dalla scadenza	4,167% (1/6 sanzione minima)

Chi non provvede a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso prevede il versamento del tributo dovuto con applicazione di una sanzione ridotta secondo i suddetti parametri incrementata degli interessi moratori.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. 472/1997 il Contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

La misura degli interessi legali è pari al 2% in ragione d'anno con decorrenza 1 gennaio 2025 come stabilito dal Decreto del MEF del 10/12/2024 pubblicato sulla GU n. 294 del 16/12/2024.

E' a disposizione nell'home page del sito istituzione – sezione Siti tematici, oppure al link <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D578>, un software che permette il calcolo dell'IMU dovuta inserendo i dati catastali, mesi e percentuale di possesso di terreni e/o fabbricati.

Fiesso d'Artico, Aprile 2025

Il Responsabile del Servizio Tributi

Cogno Dott.ssa Alessandra

(firma digitale apposta ai sensi della vigente normativa)